

lep
639/18



IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa
Elisabetta Ferrari,
nel ricorso iscritto al n.55271 del ruolo generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2016, vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, nato in Eritrea, il ~~XXXXXX~~, ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.55, presso lo studio
dell'Avv. Antonella Consolo, che lo rappresenta e difende in virtù di
procura posta in calce al ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

AMBASCIATA D'ITALIA IN ETIOPIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso
l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

JK

oggetto: ricorso avverso il diniego al rilascio del visto di ingresso al coniuge per ricongiungimento familiare,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 luglio 2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

Letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,
con ricorso depositato in data 15 luglio 2016, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di visto per il ricongiungimento familiare numero 20150002701, reso in data 05.08.2015, dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, che riteneva che "abbiamo potuto verificare che il matrimonio è stato celebrato con l'obiettivo esclusivo di ottenere un visto per ricongiungimento familiare e la conseguente possibilità di entrare e rimanere nel territorio italiano".

Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di diniego, chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto per il proprio coniuge e per l'effetto di ordinare al Ministero degli Affari Esteri di provvedere al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla sig.ra [REDACTED]

Occorre considerare che il procedimento per il ricongiungimento familiare si divide in due fasi, quella del rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio immigrazione e quella del rilascio del visto da parte del consolato.

Nel procedimento avanti al tribunale, il giudice è chiamato ad accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto, persino in assenza del nulla osta ex art.20, D.lgs n.150/2011.

OR

Nella fattispecie in esame il nulla osta è stato rilasciato in data 03.07.2015 (cfr. doc. 3 fascicolo del ricorrente).

Il matrimonio era stato celebrato il [REDACTED] in Etiopia, legalizzato, tradotto ed autenticato con atto n. [REDACTED] dall'Ambasciata Italiana ad Addis Abeba (cfr. doc.4 fascicolo ricorrente).

Ad avviso di questo giudice, che ha potuto analizzare la documentazione depositata in atti, anche dal Ministero, non vi sono presupposti per ritenere il matrimonio fittizio e celebrato al solo scopo di ottenere l'ingresso in territorio Italiano.

In particolare, si deve rilevare che lo stesso Ministero, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto unicamente il resoconto dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, in cui venivano ribadite, in modo generico, le motivazioni di rifiuto del visto ed il verbale relativo all'intervista del [REDACTED] fatta alla moglie del ricorrente, da cui l'Ambasciata avrebbe tratto le conclusioni per il rifiuto del visto, ritenendo fossero emersi elementi per ritenere fittizio il matrimonio (cfr. fascicolo resistente).

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prodotto le fotografie del matrimonio, avvenuto alla presenza di parenti e amici della coppia, come riferito sia dal ricorrente in sede di audizione avanti a questo giudice (cfr. verbale udienza del 20.7.2017), sia dalla moglie nell'intervista del [REDACTED] (cfr. doc.1 fascicolo resistente).

Il ricorrente, inoltre, depositava il proprio permesso di soggiorno e la carta d'identità (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente), nonché i biglietti aerei dei viaggi effettuati in Etiopia per vedere la moglie (cfr. doc.5 fascicolo

OR

ricorrente), nonché le ricevute dei versamenti effettuati, per inviare soldi alla moglie (cr. Doc. allegati alla memoria).

Tali documenti tendono a dimostrare la validità e serietà dell'unione, nonché l'inserimento del nucleo familiare in Italia.

In ogni caso, le deduzioni della resistente e le motivazioni del diniego al rilascio del visto appaiono più osservazioni formali e non sostanziali, dettate dal timore di un potenziale matrimonio di comodo o di natura simulata, di cui tuttavia, non viene fornita alcuna prova.

Anche il richiamo ai fenomeni di natura socio-ambientale, non può essere considerata una motivazione valida al diniego del visto, ma al più avrebbe dovuto indurre ad un più attento esame del singolo caso.

Nell'intervista effettuata dall'Ambasciata, non è vero che la moglie non abbia saputo dire nulla del marito, infatti, riferiva che lavorava come cameriere in un ristorante, che aveva molti amici e si trovava bene in Italia, dove viveva da dieci anni, tutte circostanze confermate dal ricorrente (cfr. verbale udienza del 20.07.2017).

Inoltre, il matrimonio combinato dalle famiglie, con una ragazza molto più giovane, lontano dalla cultura europea, è ancora molto diffuso in altri paesi, come quello di provenienza del ricorrente e della moglie.

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria e dagli elementi acquisiti, si ritiene che il diniego del visto sia frutto di una non corretta interpretazione dell'intervista effettuata, pertanto, accertato il diritto al ricongiungimento familiare, deve essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento di diniego.

OR

La natura della controversia e la particolarità dell'argomento trattato, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c.,

in accoglimento della domanda, annulla il provvedimento di diniego numero ~~000000000~~, reso in data ~~00/00/00~~, dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, disponendo il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare a favore del ricorrente, nei confronti del coniuge ~~000000000~~ ~~000000000~~ spese compensate.

Così deciso in Roma il 3 gennaio 2018

Il Giudice



Depositato in Cancelleria
Roma, il 11 GEN 2018
IL CANCELLIERE GI
DI UBALDO ENRICO

